

Ricordo di Luigi Berlinguer (1932-2023)

di Floriana Colao



Luigi Berlinguer, (Sassari 25 luglio 1932- Siena, 1 novembre 2023), ha coniugato un costante impegno politico ed istituzionale con gli studi e l'insegnamento della storia giuridica; chi scrive del professore ricorda il culto per la libertà di ricerca e per quella 'in genere'. Di Berlinguer si ripercorrono qui alcuni scritti, che ci sono parsi un contributo significativo per la nostra composita disciplina, scusandomi per una elencazione fredda ed incompleta. Berlinguer si laureò dunque in Storia del diritto nella Facoltà di giurisprudenza di Sassari con Antonio Era¹; ricordò l'«incontro con Domenico Maffei, determinante nella formazione di studioso»². Insegnò storia del diritto italiano nella Facoltà di giurisprudenza di Sassari, di cui fu preside; contribuì all'avvio del Corso di laurea in Scienze politiche, come ricorda l'allievo Guido Melis³; pubblicò diversi studi storico-giuridici e istituzionali sulla sua Regione⁴. Il diritto commerciale fu per Berlinguer terreno d'elezione dell'intreccio di storia politica, economica e sociale e dimensione giuridica; dai primi anni Sessanta dedicò ampie ricerche, in Archivi italiani ed europei, al giurista sassarese Domenico Alberto Azuni, 'teorico e pratico', tra i protagonisti della costruzione del diritto commerciale marittimo tra Sette e Ottocento⁵. L'attività di Azuni nella Francia napoleonica fu tra gli spunti dell'esame del *Codice di commercio per il Regno d'Italia*, destinato a restare inedito, dal momento che Napoleone estese ai territori italiani il *Code de commerce*; Berlinguer colse l'esigenza di Luosi per una codificazione rispettosa delle tradizioni giuridiche locali, specie in una materia come il diritto commerciale⁶.

¹ *Ricordo di Antonio Era*, in «Ichnusa», 1962 pp. 129-132.

² *Biografia*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e Sassari*, I, Soveria Mannelli 2008.

³ In corso di pubblicazione su *Le Carte e la Storia* e nel sito www.storiadelleitstituzioni.it

⁴ Tra questi *Alcuni documenti sul moto antif feudale sardo nel 1795-'96*, in *La Sardegna del Risorgimento*, a cura del Comitato Sardo per le celebrazioni del Centenario dell'Unità, Sassari 1962, pp. 1-34; *L'identità storica della Sardegna contemporanea*, in *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi. La Sardegna*, a cura di L. Berlinguer e A. Mattone, Torino 1998, pp. XIX-XLVIII.

⁵ *D.A. Azuni e gli Stati Uniti d'America*, in «Studi Senesi», 1964, II pp. 151-196; *D.A. Azuni giurista e politico (1749-1827. Un contributo bio-bibliografico*, Quaderni di Studi senesi, Milano 1966; *Azuni, Domenico Alberto*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, M. Mattone, M.N. Miletta, Bologna 2013, pp. 132-134).

⁶ *Sui progetti di codice di commercio del Regno d'Italia (1807-1808). Considerazioni su un inedito di D. A. Azuni*, Quaderni di Studi senesi, Milano 1970.

La passione politica di Berlinguer, mai settaria, fu intrisa della cultura dell'uomo di legge, pensata sempre entro la legalità costituzionale. Eletto deputato nelle liste del Pci per la Sardegna nella IV legislatura (1963-1968), studiò e propose profondi interventi di riforma dell'istruzione pubblica⁷. La passione di una vita fu coronata, negli ultimi tempi, dalla Presidenza del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti⁸. Berlinguer diresse *Democrazia e diritto* (1971-1984); taluni scritti sembrano indicare un percorso riformatore per questioni costituzionali, che ancora oggi ci interrogano⁹. Fu consigliere della Regione toscana (1975-1982); nell'ambito delle iniziative promosse a trent'anni dalla Liberazione pubblicò uno scritto, interessante anche per discutere la tesi storiografica della continuità dello Stato. Segnalò la centralità della Costituzione, irriducibile a «incidente», «anomalia», anche se nella legislazione molto resta(va), nell'«ordinamento», del «prefascismo e fascismo». Pose il problema di «adeguare l'ordinamento alla Carta fondamentale dello Stato», nella sottolineatura che «lo Stato e la società italiana» non erano più «né liberali, né fascisti»¹⁰. A proposito di attuazione della Costituzione, Berlinguer dedicò all'autonomia universitaria – avviata dal Ministero Ruberti nel 1989 – anche alcuni scritti storico-giuridici, intesi a dimostrare la centralità dell'istituzione nella storia costituzionale anche italiana¹¹.

Dal 1973 Berlinguer insegnò nella Facoltà di giurisprudenza di Siena esegesi delle fonti del diritto, storia delle codificazioni moderne, storia del diritto italiano; dell'ateneo senese fu rettore dal 1985 al 1993. Sul piano metodologico in uno scritto del 1974 mise a tema l'insufficienza dell'ottica «dogmatico-normativistica» per restituire la complessità della ricerca storico-giuridica, da non praticare con le «tecniche» del «diritto positivo»; per uscire dall'isolamento, che pareva pesare sulla disciplina, propose una «lettura interdisciplinare». Storicizzò poi il senso della «storia del diritto

⁷ *Tesi sulla Scuola*, con R. Rossanda e M. Cini, in *Il manifesto*, 1970.

⁸ *Apprendere, comprendere, amare. Questa è la vita*, Roma, 2022.

⁹ *Parlamento e governo: alcune ipotesi di adeguamento della Costituzione*, in «Democrazia e Diritto», 1981, pp. 11–41; *Le regioni fra potere centrale e potere locale*, in «Materiali di una ricerca», 1992, pp. 1-51.

¹⁰ *Fermenti di democrazia istituzionale nella Resistenza italiana*, in *Fascismo, lotta di liberazione, dopoguerra*, Firenze 1975 pp. 176–197.

¹¹ *L'autonomia Universitaria tra legge Casati e riforma Gentile. Prime considerazioni*, in *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, a cura di M. Ascheri, Padova 1991, pp. 557-577; *L'autonomia: statuti e regolamenti*, in *Università oggi. L'avvio di una fase costituente*, a cura di M. Mirri e D. Balestracci, Milano 1991, pp. 41–54).

italiano», (medievale), come fondamento della nazione italiana uscita dal Risorgimento, da ricomprendere nella «grande storia europea»; ritenne di non poter guardare al «diritto comune» come ad un contenitore indistinto, da Accursio a De Luca. Ripensò il magistero di Croce negli studi storico-giuridici, dal capolavoro *Medioevo del diritto* di Francesco Calasso al magistero di Bruno Paradisi; mise in luce la necessità di non appiattare sulla ‘vulgata marxista’ l’ineludibile studio del «contesto socio normativo», richiamando la lezione di Ascarelli sulle «categorie giuridiche categorie storiche, intellegibili soltanto se riferite ad una realtà sociale». Berlinguer osservò che la storiografia era ancora prevalentemente impegnata sul Medioevo e segnalò il meritorio volume di Domenico Maffei sugli inizi dell’umanesimo giuridico; indicò pertanto la necessità di studiare ed insegnare la storia del diritto moderno, dalla «formazione dello Stato unitario» alla «trasformazione dallo Stato liberale al regime fascista», temi decisivi anche per i giuristi in formazione, come dimostrava l’attenzione di taluni studiosi del diritto vigente – tra i nomi, Giannini, Rodotà, Cassese, Galizia – e degli storici dell’età contemporanea, tra questi Tranfaglia e Pavone. Tra gli studi sul diritto moderno Berlinguer ricordò, tra gli altri, il lavoro di Mazzacane sulla scienza giuridica del Cinquecento; le ricerche sulla giurisprudenza del comparativista Gino Gorla; lo studio di Raffaele Ajello sul Settecento nel Regno di Napoli; le energie intellettuali raccolte attorno ai *Materiali per una storia della cultura giuridica moderna* di Giovanni Tarello ed ai *Quaderni fiorentini* di Paolo Grossi. Berlinguer colse infine che il III Congresso della società di storia del diritto – dedicato a *La formazione storica del diritto moderno in Europa* – aveva avuto, tra l’altro, il merito di avvicinare gli studiosi della storia del diritto a quelli del diritto vigente; si soffermò in particolare sugli interventi di Mario Da Passano, Adriano Cavanna, Mazzacane, Vincenzo Piano Mortari, Antonio Padoa Schioppa, Ugo Petronio¹². Dal 1983 Berlinguer insegnò nel Dottorato in *Storia del diritto moderno* – voluto assieme ad Ajello, Cavanna, Grossi, Sbriccoli – esito della battaglia culturale ingaggiata da tempo, e che, negli anni, ha riunito nel Collegio dei docenti gli storici del diritto dell’Università di Milano Cattolica, Firenze, Siena, Macerata e Napoli Federico II.

In occasione dei 200 anni della *Leopoldina* Berlinguer organizzò un Convegno internazionale di studi – Siena, 3-6 dicembre 1986 – preceduto da alcuni Incontri seminariali, in cui sottopose ai tanti partecipanti alcuni grandi temi-problemi; tra questi il senso dell’Illuminismo penale, tra utopia e riforma; la sovranità e le riforme illuministe dei sovrani *legibus soluti*; il

¹² *Considerazioni su storiografia e diritto*, in «Studi storici», 1974, pp. 3-56.

rapporto tra crimine e società; il ruolo dei giudicanti nella prassi processuale, più articolato della dicotomia accusa/inquisizione; il *nullum crimen sine lege* e le garanzie processuali ‘prima del garantismo’, quello pensabile entro lo Stato di diritto e lo Stato costituzionale. Alcuni scritti provvisori – raccolti in corposi *Preprint* – furono presentati ai Convegnisti; parteciparono alla discussione, tra gli altri, Franco Cordero, Gaetano Cozzi, Pietro Costa, Furio Diaz, Mario Mirri, Tullio Padovani, Sbriccoli, Franco Venturi. Tra i contributi offerti della ‘Collana’ *Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del Settecento europeo. Ricerche coordinate da Luigi Berlinguer* risaltano la genesi e il senso della legislazione penale granducale¹³; il legame prevenzione-repressione, cruciale nel Granducato¹⁴; la dimensione costituzionale del riformismo lorenese¹⁵; la prassi giurisdizionale toscana¹⁶. Berlinguer individuò poi grandi aree tematiche, per collocare i tanti saggi presentati in volumi diversi, ma legati dal comune intreccio di storia politica, istituzionale, sociale e dimensione giuridica, come spiegò nelle dense *Premesse*¹⁷. La «lettura interdisciplinare» – architrave delle *Ricerche coordinate da Luigi Berlinguer* – pare ripresa da studi più recenti di storia penale¹⁸.

¹³ M. Da Passano, *Dalla «mitigazione delle pene alla «protezione che esige l'ordine pubblico». Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone (1785-1807)*, Milano 1988; D. Zuliani, *La riforma penale di Pietro Leopoldo*, vol. I, *Presentazione storica e indice delle edizioni della Legge toscana del 30 novembre 1786*; vol. II, *Testo critico, antiche traduzioni e indice lessicale della Legge toscana del 30 novembre 1786*, Milano 1995.

¹⁴ C. Mangio, *La polizia toscana. Organizzazione e criteri di intervento (1765-1808)*, Milano 1988.

¹⁵ M. Verga, *Da cittadini a nobili. Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano 1990.

¹⁶ *Leggi, magistrati, archivi. Repertorio di fonti normative e archivistiche per la storia della giustizia criminale senese nel Settecento*, a cura di S. Fineschi e C. Zarrilli, Milano 1990; M. Montorzi, *I giudici che applicarono la Leopoldina (Un tentativo di prosopografia e statistica giudiziaria)*, in *La Leopoldina nel diritto e nella giustizia in Toscana*, a cura di L. Berlinguer e F. Colao, Milano 1989, pp. 189-354; F. Colao, «*Post tenebras spero lucem*». *La giustizia criminale senese nell'età delle riforme leopoldine*, Milano 1989.

¹⁷ Curò, con la collaborazione di chi scrive, *La Leopoldina nel diritto e nella giustizia in Toscana*, cit.; *Crimine, giustizia e società veneta in età moderna*, Milano 1989; *Illuminismo e dottrine penali*, Milano 1990; *Le politiche criminali nel XVIII secolo*, Milano 1990; *Criminalità e società in età moderna*, Milano 1991.

¹⁸ Senza pretese di esaustività cfr. almeno *Penale, Giustizia, Potere. Per ricordare Mario Sbriccoli*, Macerata 2007; *La giustizia criminale nell'Italia moderna (sec. XVI-XVIII)*, a cura di M. Cavina, Bologna 2012; il volume ‘PRIN’ *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienza tra integrazione e conflitto*, a cura di F. Colao, L. Lacchè, C. Storti, Milano 2015; *Quaderni di storia del penale e della giustizia. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su giustizia, diritto di punire e pena*, diretti da Luigi Lacchè e giunti

Nel 1992 Berlinguer intervenne in un importante Convegno, dedicato all'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno; scrisse che Paolo Grossi aveva voluto un suo intervento «conclusivo», ma che una sintesi non avrebbe esaurito la ricchezza del dibattito di quei giorni ed i problemi aperti, «dopo Santi Romano, sarà difficile sfuggire alla dimensione ordinamentale della storia del diritto; e dopo Luhman alla sua natura sistemica». Berlinguer sottolineò di condividere l'idea di Grossi sulla «fondazione scientifica del diritto» e mise a tema il «dilemma centrale della storia moderna delle università, cultura o professione», fino ad allora risolto a favore della prima. Rispetto a quel modello indicò i cambiamenti richiesti dalla «Università di massa», dalla diversa «idea di Stato», da «una delle idee più geniali della cultura politica e istituzionale di questo tempo: l'idea di Comunità Europea»; da qui, tra l'altro, l'insufficienza del solo «governo dei dotti». L'inattualità di limitarsi all'insegnamento del «diritto italiano» parve imposta anche dal «processo di convergenza tra il diritto europeo continentale e *il common law*»; Berlinguer collocò in questo nuovo orizzonte il lavoro degli «storici del diritto giuristi», con il tratto identitario del «dominio critico-filologico delle fonti ed aspirazione (ahimè spesso fallaci) di obbiettività storica», condizioni per «esistere scientificamente». Rifiutò «qualunque ritorno neo-pandettistico», «ogni forma di evoluzionismo naturalistico», con l'«esperienza giuridica, (per stare con Capograssi), pensata nella «dinamica sociale [...] nel nostro statuto epistemologico il tempo è elemento costitutivo del diritto». Riprese quanto detto da Sbriccoli a proposito dell'ineludibile «integralità dell'approccio storiografico», di cui era stato banco di prova anche l'esperienza di studio sulla giustizia criminale del Settecento. Quanto alla delicata questione della definizione dell'«ordine degli studi», Berlinguer citò l'intervento di Vismara, per sostenere che l'irrinunciabile unità di ricerca e didattica non sarebbe stata spezzata dalla «necessità di assicurare a tutti, insieme ad un corso di studi critico, anche una preparazione istituzionale», un «corso istituzionale», privo della cesura tra diritto medievale e moderno, ed «uno o più distinti corsi monografici». Berlinguer volle affidare la «nostra grande responsabilità nel definire il contenuto dell'insegnamento» alla «libertà ed autonomia», coniugata con l'«etica della responsabilità, che costituisce il sale dell'autonomia stessa». Nelle giornate fiorentine si parlò anche della «profonda crisi di legalità che caratterizza la vita del nostro paese»; per Berlinguer la «complessità sociale» andava mostrando l'«inattualità/inadeguatezza» dello «strumento legge» del «passato», da «strumento garantista e di espressione della

al quarto anno (2019-2022).

volontà generale trasformatosi in patologia legalistico formalistica». Da qui non la proposta di un «ritorno nostalgico ad ideologie della società civile come regno della libertà e della giustizia», piuttosto la tensione per «forme diverse di democrazia, con strutture più leggere ed ‘autonomistiche’», a dare senso ad una «legge nella sua versione storica attuale, e cioè della democrazia politica»¹⁹.

Come è noto, Berlinguer – eletto alla Camera nel 1994 e in Senato nel 1996 – fu titolare del Dicastero della Pubblica istruzione e *ad interim* di quello dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica nel primo governo guidato da Romano Prodi, che del ministro ha ricordato «l’autentica passione per la scuola pubblica, un impegno condotto con intelligenza e rigore, da europeista convinto». Berlinguer riuscì dunque a equiparare i corsi universitari italiani a quelli europei, con l’articolazione dei corsi in triennali e specialistici, nel segno dell’avviato processo di autonomia; l’appassionata «lettera aperta al ministro» di Paolo Grossi criticò, tra l’altro, la distanza tra la riforma *in fieri* e il modello costituzionale di Università²⁰. Fino al 2000 ministro della Pubblica istruzione, Berlinguer riuscì ad attuare l’art. 33 della Costituzione, promuovendo, tra l’altro, l’autonomia scolastica e la parità, con scuole statali e non statali concorrenti nel realizzare il sistema pubblico²¹. Dello «storico del diritto, docente universitario, parlamentare, ministro della Repubblica» – designato dal Parlamento membro laico del Consiglio superiore della magistratura (2002), eletto capolista del Pd nella circoscrizione nord-est al Parlamento europeo (2009) – Sergio Mattarella ha ricordato le «importanti iniziative e interventi riformatori nel campo della scuola e della ricerca scientifica», apprezzando di Berlinguer «lo stile di grande correttezza istituzionale, la dedizione alla cultura e al mondo accademico, l’alto livello intellettuale».

¹⁹ *Considerazioni conclusive*, in *L’insegnamento della storia del diritto medievale e moderno. Strumenti, destinatari, prospettive*, Atti dell’Incontro di studio 6-7 Novembre 1992, a cura di P. Grossi, Milano 1993, pp. 415-434.

²⁰ P. Grossi, *Pagina introduttiva. Con una ‘lettera aperta’ al Ministro Berlinguer sull’autonomia universitaria*, in «Quaderni fiorentini», 1996, pp. 6-8. Più ampiamente, anche su questioni successive alle riforme del Berlinguer ministro cfr. G. Tarli Barbieri, «C’era una volta l’Università in Italia». *Paolo Grossi e l’autonomia (negletta) degli atenei alla prova dei principi costituzionali*, in «Quaderni fiorentini», 2023, pp. 883-909.

²¹ *La scuola nuova*, con M. Panara, pref. T. De Mauro, Roma- Bari 2001.